

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3300 del 09/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020 intestata a MT SERVICE S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2, Via dei Platani n. 4 e Via delle Querce n. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3439 del 09/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno nove GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020 intestata a MT SERVICE S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2, Via dei Platani n. 4 e Via delle Querce n. 11.

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MT SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 Località Villalta. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4, Località Villalta”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico alla Ditta con Atto Prot. Com.le 2344 del 17/01/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cesenatico in data 14/01/2025 acquisita al Prot. Com.le 1820 e da Arpae al PG/2025/11941, da MT SERVICE S.R.L. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che con l'istanza di modifica si richiede l'adeguamento degli impianti di aspirazione esistenti e l'inserimento di nuovi impianti al fine di adeguarsi alle necessità del processo produttivo previste dal nuovo lay-out aziendale negli edifici A-B e l'inserimento del nuovo edificio C sito in Via delle Querce n. 11;

Vista la nota Prot. Com.le 8644 del 20/02/2025 e la successiva 8994 del 21/02/2025, acquisite da Arpae ai PG/2025/33188 e 33930, con le quali il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che in data 18/03/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 13312 e da Arpae al PG/2025/53910;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 0002938/2025 del 21/01/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/11941, il Dirigente del Settore 4 Attività Economiche – SUAP del Comune di Cesenatico ha preso atto della documentazione relativa all'impatto acustico ricevuta in allegato all'istanza;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 06/06/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MT SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 Località Villalta. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4, Località Villalta”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico alla Ditta con Atto Prot. Com.le 2344 del 17/01/2020, **come segue**:

- l'indirizzo dello stabilimento **“Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4”**, viene sostituito da **“Via dei Tigli n. 2, Via dei Platani n. 4 e Via delle Querce n. 11”**;
- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MT SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 Località Villalta. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio*

inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4, Località Villalta", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico alla Ditta con Atto Prot. Com.le 2344 del 17/01/2020, **come segue**:

- **l'indirizzo dello stabilimento "Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4", viene sostituito da "Via dei Tigli n. 2, Via dei Platani n. 4 e Via delle Querce n. 11";**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ArpaE SAC di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 17/01/2020 prot N.0002344/2020, per la lavorazione metalli svolta nell'edificio in Via dei Tigli n. 2 e nell'edificio in Via dei Platani n. 4, Località Villalta nel Comune di Cesenatico.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'adeguamento degli impianti di aspirazione esistenti e l'inserimento di nuovi impianti al fine di adeguarsi alle necessità del processo produttivo previste dal nuovo lay-out aziendale negli edifici A-B e l'inserimento del nuovo edificio C. Nello specifico:

- adeguamento portata da 3500 Nm³/h a 3600 Nm³/h ed adeguamento presa analisi per l'emissione E1 nell'edificio A;
- installazione nuovo impianto di aspirazione E3 nell'edificio A per attività manuale ed automatica di saldatura inox dove sarà possibile l'attività eventuale di smerigliatura accessoria alla saldatura, per ritocchi o aggiustaggi con frequenza occasionale;
- modifica layout e adeguamento portata da 3400 Nm³/h a 3600 Nm³/h portata per l'emissione E2 nell'edificio B;
- attivazione dell'impianto automatico di taglio laser con nuovo punto di emissione (E4) presso l'edificio C.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2025/14026 del 23/01/2025, aggiornata in data 25/03/2025 PG/2025/55841, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di ArpaE del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2025/14027 del 23/01/2025, aggiornata in data 25/03/2025 PG/2025/55853, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da ArpaE al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2025/14028 del 23/01/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesenatico di esprimere le proprie valutazioni in

merito alla conformità urbanistico-edilizia.

Con nota prot. N.0007382/2025 del 12/02/2025 acquisita al prot. di Arpae PG/2025/27348 del 12/02/2025, il Comune di Cesenatico - Settore Edilizia Privata - SUE, ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico-edilizio, come di seguito riportato:

“Vista la richiesta valutazione conformità urbanistico-edilizia in ordine al fabbricato di cui all’oggetto, pervenuta in data 24.01.2025, prot. 3572;

Preso atto che, come relazionato in richiesta, la ditta richiedente svolge attualmente attività, già autorizzata con atto del 17.01.2020, prot. 2344, in base a determina Arpae n. DET-AMB-2020-64, in altri due fabbricati, ubicati in via Dei Tigli 2 e via Dei Platani 4;

Considerato che tutti i fabbricati citati (via Delle Querce 11, via Dei Tigli 2, via Dei Platani 4) sono inseriti nel Tessuto Produttivo Q.9, di cui all’art. 5.5.5 delle norme N1 del PUG;

Considerato che all’interno del Tessuto Q.9 (Tabella di cui all’art. 5.5.5, comma 2), sono previste tutte le funzioni produttive (tabella di cui all’art. 7.3.1, comma 3) ad esclusione delle funzioni produttive “c5” (attività di deposito a cielo aperto), “c8” (impianti zootecnici intensivi), “c9” (serre o altre strutture permanenti per attività colturali di tipo intensive o industriale);

Ritenuto, conseguentemente, che le attività evidenziate in richiesta siano compatibili con le funzioni ammesse nel Tessuto Q.9;

si esprime

Parere Favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia, in ordine al fabbricato sito in via Delle Querce 11, facente parte di Tessuto Produttivo “Q.9”, di cui all’art. 5.5.5 delle norme N1 del PUG vigente.”.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha prodotto la relazione tecnica prot. PG/2025/80500 del 30/04/2025, contenente quanto di seguito riportato con correzione di eventuali refusi:

“(…Omissis…)

Materie prime

<i>Materia prima o ausiliaria</i>	<i>quantità annua</i>
<i>acciaio</i>	<i>111 ton</i>
<i>acciaio inox</i>	<i>60 ton</i>
<i>alluminio</i>	<i>1.5 ton</i>
<i>filo/barrette per saldatura acciaio inox</i>	<i>220 kg</i>
<i>filo/barrette per saldatura non inox</i>	<i>750 kg</i>

Relativamente all'utilizzo del filo di saldatura e alla composizione delle lamiere in acciaio inox si riportano le composizioni massime percentuali in peso per i soli Nichel e Cromo dato che per gli altri metalli le % risultano non significative:

<i>Materia Prima</i>	<i>Quantità</i>	<i>Ni %</i>	<i>Cr %</i>
<i>Lamiera Inox DAIKO 316L</i>	<i>60 ton</i>	<i>11</i>	<i>20</i>
<i>Filo per saldatura inox - Bohler x 70-IG</i>	<i>220 kg</i>	<i>1.3</i>	<i>0.3</i>

Quadro emissioni convogliate:

<i>Punto Emissivo</i>	<i>Attività</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Durata</i>	<i>Abbattimento</i>
<i>E1 modificata</i>	<i>saldatura acciaio inox - stab. A</i>	<i>3600</i>	<i>5 h/giorno</i>	<i>//</i>
<i>E2 invariata</i>	<i>saldatura acciaio - stab. B</i>	<i>3600</i>	<i>5 h/giorno</i>	<i>filtro a tasche filtranti</i>
<i>E3 nuova</i>	<i>saldatura e smerigliatura - stab. A</i>	<i>6500</i>	<i>5 h/giorno</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>E4 nuova</i>	<i>taglio laser - stab. C</i>	<i>3000</i>	<i>8 h/giorno</i>	<i>filtro a cartucce</i>

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E01 - saldatura acciaio inox - stab. A

Su E1 convergono i fumi di 2 banchi di saldatura manuale posti nel capannone A, la Ditta chiede per questo punto emissivo un aumento della portata da 3500 a 3600 Nm³/h con contestuale adeguamento del punto di presa campione.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 - "saldatura" che prevede il rispetto dei seguenti limiti:

<i>materiale particellare</i>	<i>10 mg/m³</i>
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/m³</i>
<i>monossido di carbonio</i>	<i>10 mg/m³</i>

Relativamente all'attività di saldatura inox, la ditta dichiara un contenuto nelle lastre di acciaio inox di massimo il 20% di Cromo e 11% di Nichel e inferiore a 1.5% per il filo di saldatura.

Stante le percentuali di nichel e cromo presenti nel filo e i quantitativi utilizzati e considerando una volatilità dei metalli nei fumi pari al 3% non viene superata la soglia di rilevanza per i suddetti inquinanti (tabella A1 classe 2).

Non è previsto nessun sistema di abbattimento all'emissione E1.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E1 modificata</i>	<i>Saldatura acciaio inox - stab. A</i>
<i>Portata massima</i>	<i>3600 Nmc/h</i>

Altezza	10.5 m
Durata	5 ore/g
Diametro	0.28 m
Impianto di abbattimento	//
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E1.

(...omissis...)

E2 - saldatura acciaio non legato - stab. B (modificata)

Su E2 convergono i fumi di 4 banchi di saldatura manuale, captati da 3 postazioni mobili, e di 1 COBOT per la saldatura automatica posti nel capannone B, la Ditta chiede per questo punto emissivo un aumento della portata da 3400 a 3600 Nm³/h.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 - "saldatura" che prevede il rispetto dei seguenti limiti:

<i>materiale particellare</i>	<i>10 mg/m³</i>
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/m³</i>
<i>monossido di carbonio</i>	<i>10 mg/m³</i>

La Ditta non prevede di effettuare saldatura inox per tale punto emissivo pertanto l'attività rientra anche al punto 4.29 "saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi che prevede un limite di 10 mg/m³ per il materiale particellare.

E' presente un impianto di abbattimento costituito da un filtro a tasche avente le seguenti caratteristiche:

- tipo di tessuto: fibre sintetiche organiche;*
- larghezza della tasca: 0.595 m;*
- altezza della tasca: 0.595 m;*
- lunghezza della tasca: 0.650 m;*
- numero tasche: 8;*
- velocità di filtrazione: 0.09 m/s;*
- metodo di pulizia: sostituzione.*

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E2 modificata</i>	<i>Saldatura acciaio non legato - stab. B</i>
--	---

Portata massima	3600 Nmc/h
Altezza	10.5 m
Durata	5 ore/g
Diametro	0.3 m
Impianto di abbattimento	filtro a tasche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E2.

(...omissis...)

Resta fermo che non è consentita la saldatura inox in tale punto emissivo.

E3 - saldatura e smerigliatura - stab. A (nuova)

Su E3 convergono i fumi di 5 banchi di saldatura manuale e di 1 COBOT per la saldatura automatica posti nel capannone A, contestualmente verrà svolta anche attività di smerigliatura.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 - "saldatura" che prevede il rispetto dei seguenti limiti:

<i>materiale particellare</i>	<i>10 mg/m³</i>
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/m³</i>
<i>monossido di carbonio</i>	<i>10 mg/m³</i>

Relativamente all'attività di saldatura inox, la ditta dichiara un contenuto nelle lastre di acciaio inox di massimo il 20% di Cromo e 11% di Nichel e inferiore a 1.5% per il filo di saldatura.

Stante le percentuali di nichel e cromo presenti nel filo e i quantitativi utilizzati e considerando una volatilità dei metalli nei fumi pari al 3% non viene superata la soglia di rilevanza per i suddetti inquinanti (tabella A1 classe 2).

Per quanto riguarda l'attività di smerigliatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.22 - "molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" che prevede l'installazione di un filtro a maniche avente le caratteristiche di cui all'Allegato 3 e il rispetto del seguente limite:

<i>materiale particellare</i>	<i>10 mg/m³</i>
-------------------------------	----------------------------

L'attività di smerigliatura è anche prevista dalla DGR 2236/09 e smi al punto 4.31:

"Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g " che prevede un limite di 10 mg/Nm³ per le polveri totali.

E' presente un sistema di abbattimento per il materiale particellare costituito da un filtro a cartucce

avente le seguenti caratteristiche:

- tipo di tessuto: poliestere;
- diametro della cartuccia: 0.32 m;
- altezza della cartuccia: 0.66 m;
- numero delle cartucce: 6;
- superficie totale filtrante: 123 m²;
- velocità di filtrazione: 0.01 m/s;
- pulizia: automatica con aria compressa in controcorrente.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti, tenendo in considerazione che il proponente non ha dichiarato consumo di olio per l'attività di smerigliatura:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3 nuova	saldatura e smerigliatura - stab. A
Portata massima	6500 Nmc/h
Altezza	10.5 m
Durata	5 ore/g
Diametro	0.5 m
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E3.

(...omissis...)

E4 - taglio laser - stab. C (nuova)

Su E4 convergono i fumi generati dall'attività di taglio laser che viene effettuata nel capannone C mediante apposito pantografo automatico dotato di impianto di aspirazione che convoglia polveri e fumi ad un filtro a cartucce. Nel capannone C viene effettuata anche la piegatura delle lamiere tramite apposito macchinario e, saltuariamente, il taglio manuale con sega a nastro, attività che viene eseguita a basse velocità di rotazione e che produce prevalentemente truciolo grossolano.

Per quanto riguarda l'attività di taglio laser, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.16 "ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" che recita:

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

Materiale particellare	10 mg/m ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/m ³
Monossido di carbonio	5 mg/m ³

L'attività di taglio è anche prevista dalla DGR 2236/09 e smi al punto 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g " che prevede un limite di 10 mg/Nm³ per le polveri totali.

Relativamente al taglio di lamiera in acciaio inox la ditta dichiara un contenuto nelle lastre di acciaio inox di massimo il 20% di Cromo e 11% di Nichel, il taglio e le lastre hanno le seguenti caratteristiche:

- spessore delle lamiere: 3 o 6 mm;
- densità lamiera: 7900 kg/m³;
- larghezza del taglio: 0.15 mm;
- velocità di avanzamento del taglio: 17 m/min per spessori pari a 3 mm e 6 m/min per spessori pari a 6 mm;
- attività eseguita per 240 min/giorno.

Considerando il caso peggiore costituito dal taglio laser della lamiera con spessore 3 mm e velocità di taglio 17 m/min e ponendo una volatilità del 3%, si evidenzia il superamento delle soglie di rilevanza indicate nella tabella A1 classe II e tabella B classe II dell'allegato I degli allegati alla parte V del DLgs 152/06. Pertanto Per il Cr, CrVI e Ni si applicano i limiti previsti stante il fatto che la valutazione della soglia di rilevanza deve essere calcolata a monte degli impianti di abbattimento.

E' presente un sistema di abbattimento per il materiale particellare costituito da un filtro a cartucce avente le seguenti caratteristiche:

- tipo di tessuto: poliestere;
- diametro della cartuccia: 0.32 m;
- altezza della cartuccia: 0.66 m;
- numero delle cartucce: 4;
- superficie totale filtrante: 84 m²;
- velocità di filtrazione: 0.01 m/s;
- pulizia: automatica con aria compressa in controcorrente.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4 nuova	taglio laser - stab. C
Portata massima	3000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0.25 m
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce

<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>CrVI e suoi composti + Ni e suoi composti</i>	<i>1 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E4.*
- eseguire monitoraggio annuale all'emissione E4;*

Impianti termici

In azienda sono presenti impianti termici per riscaldamento civile alimentati a metano con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW e riepilogati nella tabella sottostante:

<i>Siglia impianto</i>	<i>stabilimento</i>	<i>potenzialità (kW/t)</i>
<i>E5</i>	<i>stab. A</i>	<i>33.34</i>
<i>E6</i>	<i>stab. A</i>	<i>31</i>
<i>E7</i>	<i>stab. B</i>	<i>33.34</i>
<i>E8</i>	<i>stab. C</i>	<i>25.8</i>

Pertanto, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena con nota prot. prot. 0148631/2025 del 06/06/2025, ha espresso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere in oggetto inerente le emissioni in atmosfera, relativamente alla Ditta MT SERVICE S.R.L. nell'ambito del procedimento di domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (ns prot. 0018237 del 22/01/2025), esaminata tutta la documentazione agli atti,

premesso che trattasi di ampliamento di attività lavorativa già autorizzata in contesto quasi esclusivamente industriale, classificabile come Industria Insalubre di I Classe (elenco C n.6) ai sensi del D.M. 05/09/1994,

considerata in particolare l' Emissione E1, collegata all'attività di saldatura di acciaio inox, fonte di emissione di inquinanti pericolosi per la salute della popolazione e non dotata di impianto di

abbattimento,

tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente circa l'altezza del camino di emissione (10.5 mt); l'orario di funzionamento (5 ore al giorno per 250 giorni/anno, aumentato rispetto alla precedente autorizzazione ambientale); la portata (3.600 Nmc/h, aumentata rispetto alla precedente autorizzazione); i quantitativi di acciaio inox utilizzati (60 tonnellate/anno)

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, parere favorevole in accordo con le valutazioni di Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. con la prescrizione, ad ulteriore cautela sanitaria nei confronti della civile abitazione presente nelle immediate vicinanze del capannone A indicato nella planimetria presentata, di orientare il camino di emissione E1 in maniera tale da favorire il piu' possibile la dispersione dei relativi inquinanti in direzione opposta, mitigando quindi l'impatto atmosferico negativo sul suddetto recettore residenziale."

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni a completamento di quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae sopra riportata:

- posto che il parere reg. n. 7200, espresso dal comitato Regionale Contro l'Inquinamento Atmosferico nella seduta del 27 Febbraio 1995, riguardante alcuni criteri generali sulla sostituzione dei controlli analitici previsti dall'art. 7.5 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, contiene, al punto 5., quanto di seguito riportato:
 - *"5. SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE con consumo di elettrodi o filo per saldature inferiore a 40 Kg/mese.*
Se il consumo di filo ed elettrodi per saldature è inferiore a 40 Kg/mese non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro con pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile di impianto, ove devono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto",
- e posto che i consumi di materiale di apporto per la saldatura con la modifica in oggetto superano complessivamente tale quantitativo, si ritiene necessario che vengano effettuati monitoraggi periodici annuali per le emissioni E1, E2 ed E3, diversamente da quanto prescritto nell'autorizzazione precedente per le emissioni di saldatura che a fronte di consumi mensili inferiori a 40 kg erano esentate dal monitoraggio periodico;
- posto quanto sopra, e considerando che il calcolo del rispetto delle soglie di rilevanza per la saldatura inox è stato effettuato considerando un quantitativo dichiarato di materiale di apporto per la saldatura inox, utile per i tempi di utilizzo dichiarati, si ritiene in ogni caso necessario verificare il consumo di materiale di apporto inox tenendo un registro con i consumi mensili di filo/barrette per saldatura inox utilizzati, specificando che il consumo dovrà essere non superiore a 220 kg/anno.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla precedente versione dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Cesenatico in data 17/01/2020 prot N.0002344/2020, e da quella presentata per il rilascio del presente aggiornamento, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E5 - Caldaia a condensazione Stab. A (33,3 kW, a metano)

EMISSIONE E6 - Caldaia a condensazione Stab. A (31 kW, a metano)

EMISSIONE E7 - Caldaia a condensazione Stab. B (33,3 kW, a metano)

EMISSIONE E8 - Caldaia a condensazione Stab. C (25,8 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera**, derivanti dall'attività di lavorazione metalli, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Capannone A – Via dei Tigli n. 2

EMISSIONE E1 – SALDATURA ACCIAIO INOX

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Capannone B – Via dei Platani n. 4

EMISSIONE E2 – SALDATURA ACCIAIO NON LEGATO

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m

Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Capannone A – Via dei Tigli n. 2

EMISSIONE E3 – SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce - controlavaggio con aria compressa

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

Capannone C – Via delle Querce n. 11

EMISSIONE E4 – TAGLIO LASER AUTOMATICO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce - controlavaggio con aria compressa

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr + Ni e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. **Entro e non oltre la data di comunicazione** della messa in esercizio di cui al successivo punto 3., ad ulteriore cautela sanitaria nei confronti della civile abitazione presente nelle immediate vicinanze del capannone A indicato nella planimetria presentata, **il camino di emissione E1 va orientato** in maniera tale da favorire il piu' possibile la dispersione dei relativi

inquinanti **in direzione opposta**, mitigando quindi l'impatto atmosferico negativo sul suddetto recettore residenziale. L'avvenuta realizzazione di quanto sopra dovrà essere indicata con apposita documentazione tecnica e prospettica nella comunicazione di cui al successivo punto 3.

3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesenatico, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime delle **emissioni E1, E2, E3 ed E4** si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 5., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere registrati mensilmente i **consumi di materiale di apporto inox per saldatura** (bacchette e/o filo di saldatura inox), validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non dovranno essere complessivamente superiori a 220 kg all'anno.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente **punto 9**. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di

funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E3, E4** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro,

deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.